



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 marzo 2009 (16.03)
(OR. en)**

**12750/2/08
REV 2**

PUBLIC 102

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO GIUGNO 2008

Il presente documento contiene:

- nell'ALLEGATO I, un estratto degli atti adottati dal Consiglio nel giugno 2008;^{1 2}
- nell'ALLEGATO II, dettagli supplementari sull'adozione di tali atti. La PARTE I fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, come la data di adozione, la pertinente sessione del Consiglio, il numero del documento adottato e, se del caso, le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio. La PARTE II fornisce informazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche sull'adozione di altri atti.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Estratto degli atti del Consiglio". I documenti indicati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura di codecisione, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi rientranti nella procedura di codecisione sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Si noti che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi (accessibili via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Processi verbali del Consiglio").

**ESTRATTO DEGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
NEL GIUGNO 2008**

2872^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZE), svoltasi a Lussemburgo il 3 giugno 2008

2008/417/CE: Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2008, che autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota di accisa ridotta alla birra prodotta localmente nella regione autonoma di Madera
GU L 147 del 6.6.2008, pagg. 61–62

Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999
9714/08

Conclusioni del Consiglio sulla compensazione e il regolamento
9720/08

Conclusioni del Consiglio sul "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)"
9652/08

2873^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA e AFFARI INTERNI) svoltasi a Lussemburgo il 5 e 6 giugno 2008

2008/422/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2008, relativa alla declassificazione dell'allegato 4 del manuale Sirene adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 («convenzione di Schengen del 1990»)
GU L 149 del 7.6.2008, pagg. 78–78

2008/421/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2008, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Confederazione svizzera
GU L 149 del 7.6.2008, pagg. 74–77

Decisione n. 582/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio
GU L 161 del 20.6.2008, pagg. 30–35

Decisione 586/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein
GU L 162 del 21.6.2008, pagg. 27–29

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
GU L 177 del 4.7.2008, pagg. 6–16

2008/431/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2008, che autorizza alcuni Stati membri a ratificare la convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ovvero ad aderirvi, nell'interesse della Comunità europea e che autorizza alcuni Stati membri a presentare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario
GU L 151 del 11.6.2008, pag. 36–48

Conclusioni del Consiglio sull'ulteriore sviluppo del Centro SECI
9395/08

Conclusioni del Consiglio sulla cooperazione con i paesi candidati e i potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali nel settore della protezione civile
9199/08 + REV 1 (ro)

Dichiarazione comune su un partenariato per la mobilità tra l'Unione europea e la Repubblica moldova
9460/08 ADD1 + ADD 1COR 1

Dichiarazione comune su un partenariato per la mobilità tra l'Unione europea e Capo Verde
9460/08 ADD 2 + ADD2 COR 1 (sl)

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'approccio globale in materia di migrazione
9604/08

Conclusioni del Consiglio sulla rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) Relazione annuale 2007
8816/3/08 REV 3 + REV 3 COR 1 + REV 3 COR 1 REV 1 (el) + REV 4 (fi) + REV 4 COR 1 (fi)

Conclusioni del Consiglio sul sostegno a favore dell'elaborazione di una valutazione comune della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata per la regione dell'Europa sudorientale
8104/2/08 REV 2

Dichiarazione sulla cooperazione tra l'Europol e l'Eurojust
9718/08

Conclusioni del Consiglio relative a possibili meccanismi di cooperazione tra le missioni civili PESD ed Europol per quanto concerne lo scambio reciproco di informazioni
7821/3/08 REV 3

Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo del sistema FADO (documenti falsi e autentici online)
9665/08

Conclusioni del Consiglio sulla gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea
9873/08 + REV 1 (mt)

Valutazione di Schengen - conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2008 sul futuro monitoraggio della corretta applicazione dell'acquis di Schengen negli Stati partecipanti
8460/2/08 REV 2 + REV 2 COR 1 (fi)

2874ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Lussemburgo il 5 giugno 2008

Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
GU L 204 del 31.7.2008, pagg. 1–35

Decisione del Consiglio che istituisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea nella 60ª riunione della Commissione baleniera internazionale (IWC) del 2008 riguardo alle proposte di emendamento dell'annesso della Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene (ICRW)
9818/08

2875ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) svoltasi a Lussemburgo il 6 giugno 2008

Posizione comune (CE) n. 15/2008, del 6 giugno 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione
GU C 184E del 22.7.2008, pagg. 1–10

Posizione comune (CE) n. 17/2008, del 6 giugno 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE
GU C 184E del 22.7.2008, pagg. 23–36

Posizione comune (CE) n. 20/2008, del 6 giugno 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione)
GU C 198E del 5.8.2008, pagg. 1–41

Posizione comune (CE) n. 19/2008, del 6 giugno 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente
GU C 190E del 29.7.2008, pagg. 17–40

Posizione comune (CE) n. 16/2008, del 6 giugno 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione)
GU C 184E del 22.7.2008, pagg. 11–22

Posizione comune (CE) n. 18/2008, del 6 giugno 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione)
GU C 190E del 29.7.2008, pagg. 1–16

Date per le elezioni del Parlamento europeo 2009
10228/08 + COR 1

2876^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI) tenutasi a Lussemburgo il 9 e 10 giugno 2008

2008/439/CE: Decisione del Consiglio, del 9 giugno 2008, che modifica la decisione 2004/162/CE relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d'oltremare
GU L 155 del 13.6.2008, pagg. 17–19

Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo stipulato in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione
8959/08

Decisione 2008/665/PESC del Consiglio, del 9 giugno 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania sulla partecipazione della Repubblica d'Albania all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (operazione EUFOR Tchad/RCA)
GU L 217 del 13.8.2008, pag. 18–18

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione amministrativa nel contesto del distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi
9935/08 + REV 1 (hu)

Conclusioni del Consiglio "Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e rispondervi, rivolgendo particolare attenzione ai giovani – Un'iniziativa a favore dell'occupazione e delle competenze"
10091/08

Conclusioni del Consiglio sull'esame dell'attuazione, da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, della piattaforma d'azione di Pechino - LE BAMBINE
9669/08

Conclusioni del Consiglio sull'esame dell'attuazione, da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, della piattaforma d'azione di Pechino - DONNE E PROCESSO DECISIONALE POLITICO
9670/08

Conclusioni del Consiglio su "Eliminare gli stereotipi di genere nella società"
9671/08

Conclusioni del Consiglio riguardante la riduzione dell'incidenza dei tumori
9636/08 + COR 1 (el) + COR 2 (sl) + REV 1 (hu)

Conclusioni del Consiglio sulla resistenza agli antimicrobici (AMR)
9637/08

Conclusioni del Consiglio su un meccanismo di cooperazione tra il Consiglio e la Commissione per l'attuazione della strategia sanitaria dell'UE
9639/08

Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente la relazione sulle attuali prassi in materia di comunicazione di informazioni sui medicinali ai pazienti
9437/08

2877^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) svoltasi a Lussemburgo il 12 e 13 giugno 2008

Regolamento (CE) n. 569/2008 del Consiglio, del 12 giugno 2008, che modifica il regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea
GU L 161 del 20.6.2008, pag. 1–1

Direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania
GU L 166 del 27.6.2008, pagg. 31–32

Conclusioni del Consiglio sul tema "trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale"
10820/08

Conclusioni del Consiglio su "Preparare il futuro digitale dell'Europa - Riesame intermedio dell'iniziativa i2010"
9598/08 + COR 1 (bg)

Conclusioni del consiglio sui "Contratti pluriennali per la qualità delle infrastrutture ferroviarie"
10304/08

2878ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE), tenutasi a Lussemburgo il 16 giugno 2008

2008/451/CE: Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2008, recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE e dalla decisione 2007/829/CE relative al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio
GU L 158 del 18.6.2008, pagg. 56–57

Regolamento (CE) n. 556/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
GU L 160 del 19.6.2008, pagg. 1–3

Regolamento (CE) n. 595/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca
GU L 164 del 25.6.2008, pagg. 1–9

Regolamento (CE) n. 587/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione riguardante le norme in materia di merci, servizi e persone che attraversano la linea verde a Cipro
GU L 163 del 24.6.2008, pag. 1–3

Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
9372/08

2008/579/CE: Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale sul caffè del 2007
GU L 186 del 15.7.2008, pag. 12–12

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra
8224/08

Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

GU L 169 del 30.6.2008, pagg. 11–807 (BG)

GU L 169 del 30.6.2008, pagg. 10–807 (ES, CS, DA, DE, ET, EN, FR, IT, LV, LT, MT, PT, SK, SL, FI)

GU L 169 del 30.6.2008, pagg. 8–805 (EL, RO)

GU L 169 del 30.6.2008, pagg. 10–806 (HU, NL)

GU L 169 del 30.6.2008, pagg. 10–813 (PL)

GU L 169 del 30.6.2008, pagg. 7–803 (SV)

Regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

GU L 169 del 30.6.2008, pagg. 1–10 (BG)

GU L 169 del 30.6.2008, pagg. 1–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI)

GU L 169 del 30.6.2008, pagg. 1–7 (EL, RO)

GU L 169 del 30.6.2008, pagg. 1–6 (SV)

Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del comitato interinale CE/Bosnia-Erzegovina riguardo al suo regolamento interno, compresi il mandato e la struttura dei sottocomitati CE/Bosnia-Erzegovina
9163/08

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'approccio globale in materia di migrazione
9604/08

Conclusioni del Consiglio sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione alle catastrofi - verso un approccio integrato alla gestione delle catastrofi
10128/08 + REV 1 (ro) + REV 2 (el) + REV 5 (sl)

Conclusioni del Consiglio sul decimo anniversario degli orientamenti dell'Unione europea sulla pena di morte e adozione della versione riveduta e aggiornata degli orientamenti dell'Unione europea sulla pena di morte
10276/08

Conclusioni del Consiglio sul riesame degli orientamenti dell'UE sui bambini nei conflitti armati
10287/08

Azione comune del Consiglio relativa all'ulteriore contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale
8539/08

Conclusioni del Consiglio - Operazione ALTHEA
10293/08

Decisione 2008/669/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau sullo status della missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau

GU L 219 del 14.8.2008, pagg. 65–71

Posizione dell'Unione europea in vista dell'ottava sessione del Consiglio di associazione UE-Israele (Lussemburgo, 16 giugno 2008)

10606/08

2879^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI e RELAZIONI ESTERNE) tenutasi a Lussemburgo il 16 e 17 giugno 2008

Conclusioni del Consiglio sui Balcani occidentali

10448/3/08 REV 3

Conclusioni del Consiglio sul Sudan

10526/08

Conclusioni del Consiglio sulla Somalia

10548/08

Conclusioni del Consiglio sulla regione dei Grandi laghi

10525/1/08 REV 1

Adozione di atti legislativi mediante procedura di codecisione a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 16-19 giugno 2008)

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 260 del 30.9.2008, pagg. 13–59

Procedura scritta conclusa il 18 giugno 2008

L'UE partner mondiale per lo sviluppo a favore dei poveri e della crescita - Calendario di azioni dell'UE per la realizzazione degli MDG

10659/08

2881^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA e PESCA) tenutasi a Lussemburgo il 23 e 24 giugno 2008

Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

GU L 178 del 5.7.2008, pagg. 1–6

Regolamento (CE) n. 615/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1405/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

GU L 168 del 28.6.2008, pagg. 1–2

Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi

GU L 210 del 6.8.2008, pagg. 73–75

Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

GU L 210 del 6.8.2008, pagg. 12–72

Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

GU L 210 del 6.8.2008, pagg. 1–11

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi

GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 129–136

2008/580/CE: Decisione del Consiglio, del 23 giugno 2008, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (paesi vicini dell'area sud-est, paesi mediterranei, America Latina e Asia, Repubblica del Sudafrica) (Versione codificata)

GU L 186 del 15.7.2008, pagg. 30–35

2008/492/CE: Decisione del Consiglio del 23 giugno 2008 concernente l'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

GU L 174 del 3.7.2008, pagg. 1–5

2008/493/CE: Decisione del Consiglio del 23 giugno 2008 recante modifica dell'allegato I dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania

GU L 174 del 3.7.2008, pagg. 6–6

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)

GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 60–81

Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 1–13

Regolamento (CE) n. 766/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola
GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 48–59

Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 14–20

Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 21–29

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 30–47

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 82–128

Decisione n. 743/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo
GU L 201 del 30.7.2008, pagg. 58–67

Decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
GU L 201 del 30.7.2008, pagg. 49–57

Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)
GU L 172 del 2.7.2008, pagg. 15–24

Posizione comune adottata dal Consiglio il 23 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali
8332/2/08 REV 2

Regolamento (CE) n. 624/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1o luglio 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all'adesione
GU L 172 del 2.7.2008, pagg. 1–6

Decisione del Consiglio volta ad autorizzare la Commissione a condurre negoziati per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo alle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
10490/08 + REV 1 (lv)

Decisione del consiglio che stabilisce la posizione della Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Bruxelles, 27 giugno 2008)
10564/08

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda
10118/08

Azione comune 2008/485/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)
GU L 164 del 25.6.2008, pagg. 44–45

Azione comune 2008/480/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica e proroga l'azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX
GU L 163 del 24.6.2008, pag. 50–50

Conclusioni del Consiglio concernenti la relazione speciale della Corte dei conti n. 2/2008 relativa alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV)
10390/08 + COR 1 (it) + REV 1 (lt) + REV 1 COR 1 (lt)

Azione comune 2008/487/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, a sostegno dell'universalizzazione ed attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza
GU L 165 del 26.6.2008, pagg. 41–44

Azione comune 2008/550/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l'azione comune 2005/575/PESC
GU L 176 del 4.7.2008, pagg. 20–24

Decisione del Consiglio 2008/482/PESC, del 23 giugno 2008, che modifica la decisione 2008/134/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi
GU L 163 del 24.6.2008, pag. 52–52

Azione comune 2008/481/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica l'azione comune 2008/131/PESC relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan
GU L 163 del 24.6.2008, pag. 51–51

Posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 213 del 8.8.2008, pagg. 58–70

2008/475/CE: Decisione del Consiglio, del 23 giugno 2008, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 163 del 24.6.2008, pagg. 29–33

Conclusioni del Consiglio su Cuba
10566/04/08 REV 4

Procedura scritta conclusa il 24 giugno 2008

Progetto di linee direttrici dell'UE - Dichiarazione congiunta del primo vertice del "Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo" - Parigi, 13 luglio 2008
11043/08

Procedura scritta conclusa il 26 giugno 2008

Azione comune 2008/491/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2008, che modifica e proroga l'azione comune 2007/406/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)
GU L 168 del 28.6.2008, pagg. 42–43

Procedura scritta conclusa il 27 giugno 2008

2008/569/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2008, recante nomina di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
GU L 183 del 11.7.2008, pagg. 31–32

Procedura scritta conclusa il 30 giugno 2008

Decisione 2008/651/PESC/GAI del Consiglio, del 30 giugno 2008, relativa alla firma, a nome dell'Unione Europea, di un accordo tra l'Unione Europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione Europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana
GU L 213 del 8.8.2008, pagg. 47–48

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GIUGNO 2008			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2872^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZE), svoltasi a Lussemburgo il 3 giugno 2008 2008/417/CE: Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2008, che autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota di accisa ridotta alla birra prodotta localmente nella regione autonoma di Madera	7748/08 + COR 1 (pt)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
2873^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA e AFFARI INTERNI) svoltasi a Lussemburgo il 5 e 6 giugno 2008 2008/422/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2008, relativa alla declassificazione dell'allegato 4 del manuale Sirene adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 («convenzione di Schengen del 1990»)	9481/08	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
2008/421/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2008, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Confederazione svizzera	9059/08	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
GIUGNO 2008**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Decisione n. 582/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio	PE-CONS 3607/1/08 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione 586/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein	PE-CONS 3608/1/08 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)	PE-CONS 3691/5/07 REV 5	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione Il Consiglio e la Commissione rilevano che le disposizioni dell'articolo 7 riflettono essenzialmente la situazione giuridica per quanto riguarda la legge applicabile attualmente contenuta nelle direttive assicurative. Ogni futura revisione sostanziale del regime attuale dovrebbe aver luogo nel contesto della clausola di revisione del presente regolamento.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GIUGNO 2008			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Dichiarazione della delegazione francese relativa all'articolo 6 di Roma I sul diritto applicabile ai consumatori Tenuto conto dell'importanza delle norme sui conflitti di legge nel diritto internazionale privato e al fine di attuare l'obiettivo fissato dall'articolo 153 del trattato CE volto a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori nella Comunità, la Francia dichiara che, in occasione della revisione del regolamento 44/2001/CE concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, le disposizioni in materia di competenze giurisdizionali (sezione 4 di Bruxelles I) devono essere coerenti con l'articolo 6 del regolamento applicabile in materia di obbligazioni contrattuali (Roma I) relative al diritto applicabile in materia di contratti conclusi da consumatori.			
2874^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente) tenutasi a Lussemburgo il 5 giugno 2008 Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose	PE-CONS 3604/8/08 REV 8	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione sulla situazione del mercurio e dell'arsenico a norma del regolamento PIC La Commissione sottolinea che, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2003, se l'arsenico metallico fosse soggetto a divieto o a rigorose restrizioni all'interno della Comunità, sarebbe formulata una proposta per adeguare il relativo allegato. Parimenti fa osservare che sono in corso lavori in seno al Consiglio e al Parlamento per l'elaborazione di una proposta intesa a proibire le esportazioni di mercurio dalla Comunità, il che va oltre la necessità di consenso informato a priori stabilito dalla convenzione di Rotterdam e dal regolamento comunitario che ne dà esecuzione.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GIUGNO 2008			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2875^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) svoltasi a Lussemburgo il 6 giugno 2008 Posizione comune (CE) n. 15/2008, del 6 giugno 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione Posizione comune (CE) n. 17/2008, del 6 giugno 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE Posizione comune (CE) n. 20/2008, del 6 giugno 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione)	5719/3/08 REV 3 5721/5/08 REV 5 5722/3/08 REV 3	Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli Tutti gli Stati membri favorevoli Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne: astensione: MT

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
GIUGNO 2008**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Posizione comune (CE) n. 19/2008, del 6 giugno 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente e effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi	6389/2/08 REV 2	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne: astensione: IT
Posizione comune (CE) n. 16/2008, del 6 giugno 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione)	5724/2/08 REV 2	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Posizione comune (CE) n. 18/2008, del 6 giugno 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione)	5726/2/08 REV 2	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GIUGNO 2008			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2876^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI) tenutasi a Lussemburgo il 9 e 10 giugno 2008 2008/439/CE: Decisione del Consiglio, del 9 giugno 2008, che modifica la decisione 2004/162/CE relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d'oltremare 2877^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) svoltasi a Lussemburgo il 12 e 13 giugno 2008 Regolamento (CE) n. 569/2008 del Consiglio, del 12 giugno 2008, che modifica il regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea Direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania	8988/08 7653/08 9129/08	Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli Tutti gli Stati membri favorevoli Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GIUGNO 2008			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2878^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE), tenutasi a Lussemburgo il 16 giugno 2008 Regolamento (CE) n. 556/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali Regolamento (CE) n. 595/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca Adozione di atti legislativi mediante procedura di codecisione a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 16-19 giugno 2008) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)	9399/08 + REV 1 (lt)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
	9400/08 + COR 1 (fr) + COR 2 (cz) + REV 2 (en)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
	PE-CONS 3656/08	(Non applicabile)	(Non applicabile)

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GIUGNO 2008			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2881^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA e PESCA) tenutasi a Lussemburgo il 23 e 24 giugno 2008 Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone Dichiarazione della Commissione europea La Commissione dichiara che, benché la quantità minima di cotone prodotta per ettaro non sia un criterio di ammissibilità ai fini del pagamento specifico per il cotone, gli Stati membri possono utilizzare le rese minime come fattori indicativi nel quadro dell'attuazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 al fine di individuare gli agricoltori che potrebbero aver "creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno". Dichiarazione della delegazione spagnola La Spagna accoglie con favore l'adozione del nuovo regolamento relativo al cotone che prevede una struttura stabile per la produzione di cotone nell'Unione europea. La Spagna ritiene che i programmi di ristrutturazione nazionali previsti dal nuovo regolamento siano particolarmente utili per attenuare le difficoltà incontrate da alcuni operatori economici del settore del cotone, in particolare per quanto riguarda la sgranatura. A tale proposito la Spagna riterrà prioritario che in tali programmi di ristrutturazione nazionali siano incluse misure intese a facilitare l'adattamento delle imprese di sgranatura alla nuova situazione, in particolare fornendo assistenza finanziaria per la modernizzazione degli stabilimenti e fondi per lo smantellamento. Pertanto, durante i primi periodi di applicazione del nuovo regolamento, la Spagna intende utilizzare i fondi esistenti per i programmi di ristrutturazione nazionali di preferenza per l'adattamento del settore della sgranatura alla nuova situazione produttiva. La Spagna è dell'avviso che sia possibile includere tali misure in vari programmi di ristrutturazione nazionali quadriennali.	10232/08 + COR 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne: astensione: UK

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
GIUGNO 2008**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Dichiarazione della delegazione del Regno Unito Il Regno Unito si rammarica di non poter sostenere il testo di compromesso della presidenza sul cotone. Rileva che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato il pacchetto di riforme sul cotone del 2004 per motivi inerenti alla procedura anziché al merito dell'accordo in questione. Il Regno Unito deplora che nell'ambito del presente negoziato il regime relativo al cotone sia stato modificato nel merito, rimettendo effettivamente in discussione la decisione presa nel 2004 dal Consiglio. In particolare, il Regno Unito è contrario all'aumento del tasso di pagamento dell'aiuto per ettaro ai produttori di cotone, che è del tutto contrario alla tendenza delle riforme della PAC sin dal 2003. Il Regno Unito ritiene che il disaccoppiamento totale sia una base migliore per consentire agli agricoltori di decidere autonomamente come coltivare le proprie terre. Inoltre, il Regno Unito si rammarica dell'aumento dell'aiuto per ettaro in questa fase sensibile dei colloqui OMC/DDA in cui la liberalizzazione del sostegno al cotone nei paesi sviluppati, incluso nell'UE, potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella ricerca di un accordo.			
Regolamento (CE) n. 615/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1405/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	9225/08 + COR 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi	7350/08	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera	10216/08 + COR 1 (pt) + COR 2 (fr) + REV 1 (sk) + REV 2 (pl)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
GIUGNO 2008**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera	11896/07 + COR 1 + COR 2 + COR 3 (ro) + REV 1 (pl)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione del Consiglio Tenuto conto dell'articolo 36, la presente decisione del Consiglio non impedisce agli Stati membri lo scambio non automatizzato dei dati di cui agli articoli 14 e 16 nel quadro di accordi o intese fondati su altre basi giuridiche o prassi.			
Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi	11077/1/07 REV 1	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione del Consiglio concernente la decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale Il Consiglio riconosce l'importanza dell'esistenza di una serie completa e coerente di regole a livello di Unione europea per quanto concerne l'alto livello di protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale che rientri nell'insieme costantemente crescente di strumenti normativi su tale cooperazione. Dette regole costituiranno un'evoluzione importante dei principi minimi relativi alla protezione dei dati sanciti dalla convenzione del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale nonché nella raccomandazione R (87) 15 relativa all'utilizzo di dati personali nel settore di polizia, adottate entrambe nell'ambito del Consiglio d'Europa. Pertanto il Consiglio continua ad attribuire un carattere prioritario all'esame della proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e intende raggiungere un accordo politico sulla proposta quanto prima possibile e al più tardi entro il 2007.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GIUGNO 2008			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Dichiarazione del Consiglio sul diritto d'accesso al VIS da parte del Regno Unito e dell'Irlanda nella decisione del Consiglio Il Consiglio riconosce che la sicurezza condivisa degli Stati membri sarà rafforzata dall'accesso reciproco del Regno Unito e dell'Irlanda al Sistema d'informazione visti e sottolinea quanto sia importante che il Regno Unito e l'Irlanda abbiano accesso al Sistema d'informazione visti ai fini dell'applicazione della legge. Il Consiglio continuerà pertanto ad esaminare la posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, anche per quanto riguarda la giurisprudenza pertinente e, alla luce degli esiti delle sentenze della Corte, adotterà i provvedimenti necessari o appropriati per consentire al Regno Unito e all'Irlanda di avere accesso al Sistema d'informazione visti su un piano di parità con gli altri Stati membri. Dichiarazione comune del Regno Unito e dell'Irlanda Il Regno Unito e l'Irlanda accolgono con favore la dichiarazione del Consiglio sull'accesso al VIS. Il Regno Unito e l'Irlanda ritengono di avere diritto a partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione del Consiglio relativa al VIS. In particolare non accettano che questo strumento possa essere a rigore classificato come una misura di sviluppo dell'acquis di Schengen. Anche se così fosse, il Regno Unito e l'Irlanda ritengono che la base giuridica non sviluppi il settore dell'acquis di Schengen relativo ai visti per soggiorni di breve durata né che tale classificazione giustifichi la loro esclusione dallo strumento. Il Regno Unito e l'Irlanda dovrebbero avere pertanto accesso pieno e diretto al Sistema di informazione visti.			
2008/580/CE: Decisione del Consiglio, del 23 giugno 2008, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (paesi vicini dell'area sud-est, paesi mediterranei, America Latina e Asia, Repubblica del Sudafrica) (Versione codificata)	8715/08 + COR 1 (lt) + COR 2 (mt) + COR 3 (nl) + COR 5 (sk) + COR 6 (sl) + COR 7 (sv) + COR 8 (ro) + COR 9 (bg) + REV 1 (pt)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GIUGNO 2008			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2008/492/CE: Decisione del Consiglio del 23 giugno 2008 concernente l'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate	10060/08 + REV 1 (sv)		
Dichiarazioni unilaterali sulla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate Dichiarazioni unilaterali sull'articolo 7 della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate: <u>Italia, Lituania e Malta</u> dichiarano che applicheranno l'articolo 7, paragrafo 3 Dichiarazioni unilaterali sull'articolo 8 della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate: <u>Dichiarazione della Bulgaria</u> Per "sanzioni gravi" si intendono sanzioni di qualunque genere, imposte per atti che costituiscono infrazioni amministrative o fiscali, comprese le infrazioni di diritto processuale in materia di accertamento e riscossione fiscale, nonché i reati contro il sistema fiscale. Si ritiene che sussistano "sanzioni gravi" imposte ad un'impresa anche qualora ad un suo appartenente siano imposte sanzioni per reati commessi contro il sistema fiscale, in quanto responsabile di atti che abbiano influenzato l'entità degli obblighi fiscali dell'impresa o la relativa riscossione.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
GIUGNO 2008**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
<i>Dichiarazione della Romania</i> Le "sanzioni gravi" comprendono le sanzioni imposte per aver commesso reati previsti dalla legislazione in materia di evasione fiscale o di contabilità o dal diritto delle società o dalla legislazione fiscale. In esse rientrano pure le sanzioni amministrative relative a: rifiuto di presentazione delle dichiarazioni fiscali o le dichiarazioni informative a richiesta delle autorità fiscali; rifiuto di fornire documentazione e dati richiesti delle autorità di controllo fiscale; omessa presentazione della documentazione finanziaria periodica e delle relazioni contabili, ovvero presentazione di documentazione o relazioni siffatte contenenti dati non corretti, atti contemplati nel registro fiscale, conformemente con la legislazione in vigore. <i>Dichiarazione della Repubblica slovacca</i> Per "sanzioni gravi" si intendono sanzioni imposte a norma del codice penale per reati commessi in rapporto alla violazione della pertinente legislazione fiscale, della legge sull'amministrazione fiscale o della legge sulla contabilità. <i>Dichiarazione del Regno di Spagna</i> Le "sanzioni gravi" comprendono le sanzioni amministrative per infrazioni fiscali gravi e gravissime, nonché le pene comminate per reati contro le finanze pubbliche.			
2008/493/CE: Decisione del Consiglio del 23 giugno 2008 recante modifica dell'allegato I dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania	10061/08 + REV 1 (sv)		
Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)	PE-CONS 3630/4/07 REV 4	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
GIUGNO 2008**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 26 relativo alla gestione operativa Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare, sulla base di una valutazione d'impatto contenente un'analisi di merito delle alternative dal punto di vista finanziario, operativo e organizzativo, le necessarie proposte legislative che affidano a un'agenzia la gestione operativa a lungo termine del VIS. La valutazione d'impatto potrebbe far parte della valutazione d'impatto che la Commissione si è impegnata a effettuare in relazione al SIS II. La Commissione si impegna a presentare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le necessarie proposte legislative volte ad affidare a un'agenzia la gestione operativa a lungo termine del VIS. Tali proposte comprendono le modifiche necessarie ad adeguare il regolamento concernente il VIS e gli scambi di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a esaminare quanto prima tali proposte e a far sì che siano adottate in tempo utile per consentire all'agenzia di avviare pienamente le sue attività entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso non conforme di visti e inviti Il Parlamento europeo ed il Consiglio sottolineano la necessità di affrontare in modo globale il fenomeno dell'uso non conforme dei visti e ritengono che i casi di uso non conforme emersi o venuti alla luce dopo la scadenza della validità di un visto debbano essere esaminati attentamente nel contesto della proposta relativa al Codice dei visti. Invitano la Commissione a proporre, se necessario, opportune modifiche al presente regolamento una volta raggiunto un accordo sul Codice dei visti. Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano inoltre la Commissione a riferire, entro tre anni dall'entrata in funzione del VIS, in merito alla situazione relativa all'uso non conforme da parte di persone che formulano inviti e a presentare, se necessario, adeguate proposte di modifica del regolamento VIS. Dichiarazione del Consiglio concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente Il Consiglio riconosce l'importanza di adottare quanto prima una direttiva sul rimpatrio che contribuisca a istituire un'efficace politica di espulsione e di rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in modo umano e nel pieno rispetto dei loro diritti umani e della loro dignità, come richiesto dal programma dell'Aia. Allo scopo di applicare tale normativa europea devono essere disponibili risorse adeguate. Il Consiglio s'impegna pertanto a compiere progressi in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente e ad avviare quanto prima discussioni interistituzionali con il Parlamento europeo allo scopo di raggiungere un accordo in prima lettura entro la fine del 2007.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
GIUGNO 2008**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Dichiarazione del Consiglio Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Repubblica di Cipro di partecipare al sistema di informazione visti (VIS) prima della soppressione dei controlli alle sue frontiere con gli altri Stati membri Schengen e del fatto che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione, il Consiglio sarà così invitato a prendere due decisioni e a fissare due date, la prima per l'attuazione della politica comune in materia di visti da parte di Cipro, compreso il VIS e le altre parti pertinenti dell'acquis di Schengen, la seconda per la soppressione dei controlli di frontiera negli spostamenti fra la Repubblica di Cipro e gli Stati membri che attuano pienamente l'acquis di Schengen. Il Consiglio dichiara che una decisione anticipata sull'attuazione della politica comune in materia di visti, dopo la consultazione del Parlamento europeo, è subordinata a: - una dichiarazione di disponibilità della Repubblica di Cipro ad attuare appieno la politica comune in materia di visti e altre parti pertinenti dell'acquis di Schengen, in particolare la sua integrazione nel SIS (allo scopo di effettuare un riscontro rispetto all'elenco di cittadini di paesi terzi non ammissibili); - una verifica, in conformità delle procedure di valutazione Schengen, del fatto che le condizioni necessarie per l'applicazione di dette parti dell'acquis siano state soddisfatte dalla Repubblica di Cipro. Dichiarazione della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Polonia sull'articolo 18 La Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Polonia confermano la loro disponibilità ad attuare pienamente il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata. La Slovenia e la Polonia, che fungono spesso come punti di entrata nell'Unione europea, sono consapevoli della loro responsabilità di procedere ai controlli alle frontiere nell'interesse di tutti gli Stati membri e desiderano richiamare l'attenzione sulle possibili conseguenze di una rigorosa applicazione dell'articolo 18 del regolamento. L'articolo 18 stabilisce le modalità di verifica sistematica delle vignette visto e delle impronte digitali di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto per l'ingresso nello spazio Schengen. La Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Polonia desiderano tuttavia far notare i problemi tecnici che potrebbero sorgere con i lettori portatili di impronte digitali all'atto del confronto di tali impronte con la base dati centrale e i problemi che si presentano quando non vi è corrispondenza tra le impronte digitali benché l'identità della persona sia corretta. Questo tipo di controllo alle frontiere rischia pertanto di perturbare seriamente il traffico internazionale ai valichi di frontiera. La Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Polonia desiderano inoltre sottolineare che questo articolo non prevede alcuna deroga anche quando la buona fede di taluni passeggeri è evidente, come nel caso di membri di delegazioni ufficiali, atleti, operatori culturali e scientifici e membri di famiglie che viaggiano insieme in cui è esclusa la possibilità di uso fraudolento del visto. Alla luce di quanto sopra, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Polonia hanno aderito all'idea avanzata dal Consiglio secondo cui dopo la verifica obbligatoria del numero della vignetta visto, i funzionari della polizia di frontiera avrebbero la facoltà di decidere i criteri addizionali da applicare per stabilire l'identità di una persona durante la procedura di controllo ai valichi di frontiera.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GIUGNO 2008			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3606/4/08 REV 4	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne: astensione: DE
Regolamento (CE) n. 766/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola	PE-CONS 3616/2/08 REV 2	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne: astensione: IE
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione Fatta salva la pertinente normativa comunitaria, gli Stati membri e la Commissione cooperano per rendere complementari e, se del caso, interoperabili con quelli contemplati dal presente regolamento tutti i sistemi di scambio di dati e basi di dati comunitari che supportano le procedure di analisi dei rischi e di controllo. Dichiarazione dell'Irlanda L'Irlanda sostiene gli obiettivi generali del regolamento 515/97 e continuerà a partecipare alle intese in materia di scambi di informazioni nell'interesse della lotta alle violazioni delle norme doganali e agricole. L'Irlanda ritiene tuttavia che gli articoli 135 e 280 del trattato che istituisce le Comunità europee non costituiscano la base appropriata per una misura che contiene disposizioni in materia fiscale. L'Irlanda ha sempre sostenuto che, in linea di principio, la materia fiscale deve essere disciplinata all'unanimità in sede di Consiglio.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
GIUGNO 2008**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Dichiarazione della delegazione del Regno Unito Il Regno Unito sostiene gli scopi e gli obiettivi della proposta di modifica del regolamento n. 515/97 e continuerà ad impegnarsi attivamente con gli altri Stati membri per promuovere una maggiore cooperazione e scambio di informazioni nel settore doganale e agricolo. Tuttavia il Regno Unito ha votato contro la proposta in quanto gli articoli 135 e 280 del trattato che istituisce le Comunità europee (trattato CE) non costituiscano la base appropriata per una misura che contiene disposizioni in materia fiscale. Il Regno Unito continua a ritenere che, se la normativa contiene disposizioni in materia fiscale, occorra utilizzare una base giuridica specifica in ambito fiscale, che richiede l'unanimità del Consiglio, da sola o, se del caso, affiancata ad altri articoli del trattato. Il Regno Unito ritiene che le autorità fiscali non debbano scambiare le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2 bis, lettera f) con le autorità doganali di altri Stati membri a meno che anche le dogane non siano designate come "servizi di collegamento" o "funzionari competenti" ai sensi dei regolamenti n. 1798/03 o n. 2073/04 che disciplinano la cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e di accise. Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)			
	PE-CONS 3612/3/08 REV 3	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione dell'Austria Ai sensi dell'articolo 2, lettera c) della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, la dimora abituale è il luogo in cui (i) una persona ha soggiornato in modo continuato nel periodo di 12 mesi precedente la data di riferimento o il luogo in cui (ii), nel periodo di 12 mesi precedente la data di riferimento, una persona si è stabilita con l'intenzione di soggiornarvi per almeno 12 mesi. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare (i) il periodo di soggiorno di 12 mesi o (ii) l'intenzione di soggiornare per un periodo di 12 mesi, è considerato dimora abituale il luogo di residenza legale o dichiarata. L'Austria interpreta questa disposizione nel senso che il luogo di residenza legale o dichiarata è da considerarsi dimora abituale qualora lo Stato membro interessato non disponga di informazioni sull'intenzione della persona di soggiornare almeno 12 mesi.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GIUGNO 2008			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3613/2/08 REV 2	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne: astensione: IT
Dichiarazione della delegazione italiana L' Italia, esprimendo la propria astensione di voto sul presente regolamento, ritiene che la presenza nel testo adottato di un riferimento a procedure amministrative nazionali di autorizzazione preliminare, figuranti sia nel preambolo (considerando 11 e 12) sia indirettamente nell'articolato (art. 2 par. 2 con l'espressione " any provision... other...") potrebbe configurare un regime derogatorio de facto all'applicazione del principio del mutuo riconoscimento nei settori non armonizzati ed in particolare in quello dei metalli preziosi. Tale regime derogatorio comporterebbe incertezza giuridica nell'applicazione, duplicazione degli oneri gravanti sugli operatori economici, rischio di incremento del contenzioso tra soggetti privati.			
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3614/4/08 REV 4	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne: contrari: AT

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
GIUGNO 2008**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Dichiarazione della Commissione europea sulla valutazione inter pares (rif. articolo 7, paragrafo 1, lettera c)) La Commissione è impegnata ad assicurare il corretto funzionamento della valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento in stretta collaborazione con la Cooperazione europea per l'accREDITamento (EA) come previsto nel presente regolamento al fine di verificare l'osservanza continua delle disposizioni del regolamento e della norma internazionale per gli organismi di accREDITamento (ISO/IEC 17011). Consapevole che l'ottemperanza alle prescrizioni per una valutazione inter pares positiva come sancito nelle norme dell'EA in vigore potrebbe discriminare gli organismi nazionali di accREDITamento dei piccoli Stati membri che non sono ancora firmatari dell'accordo multilaterale sulla cooperazione europea per l'accREDITamento, la Commissione, a seguito dell'adozione del presente regolamento, si impegnerà a livello di EA, ILAC e IAF per riesaminare le norme esistenti in modo da aprire il processo della valutazione inter pares a tutti gli organismi nazionali di accREDITamento riconosciuti in tutti i settori tecnici, indipendentemente dalla loro dimensione. In particolare cercherà di avere le condizioni basilari di accesso alla valutazione inter pares in relazione ai criteri sul requisito di un numero prestabilito di accREDITamenti da svolgere prima che la valutazione inter pares sia modificata in maniera da risultare meno restrittiva. Qualora non dovesse essere trovata una soluzione adeguata a livello internazionale, la Commissione assume l'impegno di trovare una soluzione accettabile con l'EA a livello europeo, per l'applicazione non discriminatoria del presente regolamento. Dichiarazione della Commissione europea sui termini utilizzati per identificare le autorità nazionali di vigilanza del mercato (rif. articoli 27-29) La Commissione ritiene che gli articoli 27-29 del presente regolamento provvedano a tutte le diverse configurazioni della distribuzione delle responsabilità negli Stati membri tra le diverse autorità nazionali responsabili della vigilanza del mercato e quelle responsabili del controllo dei prodotti che entrano nell'Unione. Essi non impediscono agli Stati membri di avere una autorità nazionale unica per entrambe le attività. Tuttavia, quando si fa riferimento alle decisioni sull'immissione in libera pratica dei beni, questa responsabilità è specifica delle autorità doganali. Dichiarazione comune di Cipro, Lussemburgo e Malta sulla valutazione inter pares (rif. articolo 7, paragrafo 1, lettera c)) Cipro, Lussemburgo e Malta sostengono la dichiarazione della Commissione europea sulla valutazione inter pares.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
GIUGNO 2008**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Dichiarazione della Repubblica federale di Germania 1) Considerazioni di massima. In linea di massima il governo della Repubblica federale accoglie favorevolmente e sostiene l'obiettivo, perseguito con il documento presentato dalla presidenza, di raggiungere un accordo con il Parlamento europeo in prima lettura. Rileva tuttavia che a suo parere le disposizioni modificate riguardanti l'accreditamento per il settore dei dispositivi medici non soddisfano pienamente le esigenze della sanità pubblica. Ricorda che i dispositivi medici vengono in gran parte utilizzati direttamente nel corpo umano o in contatto con lo stesso e possono pertanto comportare rischi in linea di massima comparabili a quelli causati dai medicinali. Inoltre, nel settore dei prodotti combinati, ad esempio dispositivi medici con componenti biologiche, diventa sempre più difficile fare una distinzione netta rispetto ai medicinali. Nel settore dei medicinali un rigoroso sistema di autorizzazione da parte delle autorità provvede a garantire la qualità e sicurezza necessarie secondo lo stato delle conoscenze disponibili. La modifica proposta delle disposizioni "nuovo approccio" può invece far sì che in futuro le decisioni essenziali in materia di sanità nell'ambito della commercializzazione dei dispositivi medici possano essere prese esclusivamente da enti non statali. Il governo federale ritiene che ciò sia problematico sotto il profilo della sanità pubblica. Subordina pertanto l'approvazione del documento all'esortazione rivolta alla Commissione affinché esamini in quale misura dispositivi medici particolarmente sensibili sotto il profilo dei rischi richiedono un trattamento particolare che comporti il coinvolgimento delle autorità. A suo parere i governi degli Stati membri continuano comunque a essere responsabili della sanità pubblica e tale responsabilità non può essere ulteriormente delegata a enti non pubblici. 2) Articolo 1 Il campo d'applicazione non abbraccia norme riguardanti l'accreditamento/esame di conformità che incidono su aspetti della sicurezza pubblica o della sicurezza dello Stato. 3) Articolo 13 Le disposizioni del presente regolamento concernenti la vigilanza del mercato per quanto riguarda i prodotti sono applicabili nella misura in cui sono applicabili a tali prodotti norme europee di armonizzazione. Qualora a livello europeo siano armonizzate solo determinate caratteristiche o requisiti dei prodotti, le disposizioni del regolamento concernenti la vigilanza non si applicano ad altre caratteristiche di detti prodotti, che continuano a poter essere disciplinate dagli Stati membri. Le disposizioni del presente regolamento concernenti la vigilanza del mercato non si applicano ai provvedimenti adottati dagli Stati membri in base a normative nazionali riguardanti le caratteristiche o i requisiti di un prodotto che non sono oggetto di norme di armonizzazione a livello europeo.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GIUGNO 2008			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3615/4/08 REV 4	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione europea sulle attività delle autorità di notifica (allegato i, articolo R15, paragrafo 4) La Commissione ritiene che, qualora l'autorità di notifica di uno Stato membro operi in una struttura che svolge una serie di attività correlate a norma della decisione, lo Stato membro sia tenuto a provvedere affinché le strutture interne dell'autorità in questione siano organizzate in modo da evitare conflitti d'interesse e a far sì che l'autorità di notifica non sia in concorrenza con le organizzazioni da essa notificate e rimanga indipendente e neutrale.			
Decisione n. 743/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo	PE-CONS 3623/1/08 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione	PE-CONS 3618/1/08 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)	PE-CONS 3637/1/08 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne: astensione: BU, SE contrari: PT

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
GIUGNO 2008**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Dichiarazione bilaterale della Bulgaria e della Svezia L'uso del prezioso spettro rappresentato dalla banda 2GHz dovrebbe mirare a mettere i servizi mobili via satellite a disposizione del maggior numero possibile di cittadini dell'UE e ad assicurare la più ampia copertura possibile dei territori degli Stati membri. A differenza dei sistemi terrestri, i sistemi mobili via satellite possono offrire servizi a banda larga anche nelle zone rurali e remote in modo efficiente in termini di costi aumentando quindi l'offerta e la disponibilità dei servizi paneuropei e la possibilità di connessioni punto-a-punto. In tale contesto, un criterio di ammissione pari al 60% della copertura geografica dell'UE è così basso che non può essere considerato tale da garantire servizi paneuropei che contribuiscano a colmare il divario digitale tuttora sussistente in alcune parti dell'Unione europea. L'attuale decisione non garantisce neppure che tutti gli Stati membri abbiano accesso a questi servizi nelle fasi iniziali. Dichiarazione del Portogallo Il carattere paneuropeo dei servizi satellitari e la necessità di garantire una copertura universale dei territori dei ventisette Stati membri, colmando in tal modo il divario digitale e migliorando l'accessibilità ai servizi e la loro qualità, costituivano le premesse della procedura di selezione e autorizzazione dei servizi satellitari a livello comunitario. Nel dare il proprio accordo a un processo di selezione comune europeo, il Portogallo si aspettava che le condizioni di ammissione dei fornitori di servizi mobili via satellite sarebbero state quantomeno pari a quelle di un'eventuale procedura di selezione nazionale, se non migliori. La Commissione europea ha ampiamente richiamato i principi summenzionati nel preambolo della proposta, illustrando inoltre i vantaggi che i servizi mobili via satellite avrebbero apportato alle zone rurali e remote al fine di colmare il divario digitale. Il Parlamento europeo ha condiviso questi obiettivi nella risoluzione 2006/2212 e in alcuni degli emendamenti proposti. Tuttavia, la proposta di decisione concordata non perviene a raggiungere tali obiettivi, in quanto consente che ampie porzioni di territorio dell'Unione europea non siano coperte dai sistemi satellitari, escludendo in tal modo milioni di cittadini europei dalla possibilità di beneficiare dei servizi mobili via satellite. Ciò costituisce un grave ostacolo e una violazione manifesta dei principi di parità di trattamento e di accesso che il trattato garantisce a tutti i nostri cittadini. Il Portogallo non può pertanto accettare la proposta concordata tra il Consiglio e il Parlamento europeo e esprimerà quindi voto contrario.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
GIUGNO 2008**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Posizione comune adottata dal Consiglio il 23 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali	8332/2/08 REV 2	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne: contrari: LU

Dichiarazione della Commissione

La Commissione valuterà se, in seguito all'applicazione della [proposta di] direttiva, gli aeroporti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono ingiustificatamente svantaggiati rispetto ad altri aeroporti i cui dati sul traffico sono paragonabili a quelli di altri Stati membri, con i quali sono in concorrenza. Se del caso, la Commissione prenderà le opportune iniziative per ripristinare una parità di condizioni, facendo, se necessario, proposte intese a rivedere le soglie della direttiva.

Dichiarazione della Slovacchia

Poiché la Commissione si è impegnata a preparare una relazione concernente le possibili ripercussioni della nuova direttiva sui principali aeroporti degli Stati membri che non raggiungono la soglia di 5 milioni di passeggeri, la Slovacchia lo ha considerato un passo avanti nella giusta direzione sciogliendo la propria riserva sull'articolo 1. Tuttavia, la delegazione slovacca ha chiesto alla Commissione di ultimare la suddetta relazione prima dell'entrata in vigore della nuova direttiva e di preparare, se necessario, gli opportuni adeguamenti della direttiva.

Dichiarazione del Lussemburgo

Il Lussemburgo non può accettare il campo di applicazione quale definito nell'articolo 1 della presente proposta poiché lo ritiene in contrasto con il principio di non discriminazione, principio generale del diritto comunitario, in quanto impone obblighi giuridici diversi ad aeroporti in situazione comparabile.

Per tutta la durata dei negoziati in sede di Consiglio, il Lussemburgo ha presentato emendamenti intesi a evitare tale discriminazione, senza però ottenere soddisfazione. Ha chiesto che il Consiglio adotti un unico criterio per determinare il campo di applicazione - il numero di passeggeri - al fine di garantire un'applicazione uniforme della direttiva e evitare disparità di trattamento ingiustificate, basate unicamente sull'ubicazione geografica di un aeroporto.

Il Lussemburgo deplora che non sia stato possibile trovare una soluzione soddisfacente ad un problema considerato di fondamentale importanza e si riserva il diritto di adire tutte le vie di ricorso possibili per evitare l'applicazione di una disposizione che ritiene discriminatoria.

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
2872^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZE), svoltasi a Lussemburgo il 3 giugno 2008 Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 9714/08 Conclusioni del Consiglio sulla compensazione e il regolamento 9720/08 Conclusioni del Consiglio sul "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" 9652/08 2873^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA e AFFARI INTERNI) svoltasi a Lussemburgo il 5 e 6 giugno 2008 2008/431/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2008, che autorizza alcuni Stati membri a ratificare la convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ovvero ad aderirvi, nell'interesse della Comunità europea e che autorizza alcuni Stati membri a presentare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario 7573/08 + REV 3 (sv) + REV 4 (lv) + REV 5 (pl)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sull'ulteriore sviluppo del Centro SECI 9395/08	
Conclusioni del Consiglio sulla cooperazione con i paesi candidati e i potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali nel settore della protezione civile 9199/08 + REV 1 (ro)	
Dichiarazione comune su un partenariato per la mobilità tra l'Unione europea e la Repubblica moldova 9460/08 + ADD1 + ADD 1COR 1 + ADD 2	
Dichiarazione comune su un partenariato per la mobilità tra l'Unione europea e Capo Verde 9460/08 ADD 2 + ADD2 COR 1 (sl)	
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'approccio globale in materia di migrazione 9604/08	
Conclusioni del Consiglio sulla rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) Relazione annuale 2007 8816/3/08 REV 3 + REV 3 COR 1 + REV 3 COR 1 REV 1 (el) + REV 4 (fi) + REV 4 COR 1 (fi)	
Conclusioni del Consiglio sul sostegno a favore dell'elaborazione di una valutazione comune della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata per la regione dell'Europa sudorientale 8104/2/08 REV 2	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
Dichiarazione sulla cooperazione tra l'Europol e l'Eurojust 9718/08	
Conclusioni del Consiglio relative a possibili meccanismi di cooperazione tra le missioni civili PESD ed Europol per quanto concerne lo scambio reciproco di informazioni 7821/3/08 REV 3	
Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo del sistema FADO (documenti falsi e autentici online) 9665/08	
Conclusioni del Consiglio sulla gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea 9873/08 + REV 1 (mt)	
Valutazione di Schengen - conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2008 sul futuro monitoraggio della corretta applicazione dell'acquis di Schengen negli Stati partecipanti 8460/2/08 REV 2 + REV 2 COR 1 (fi)	
2874^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente) tenutasi a Lussemburgo il 5 giugno 2008	
Decisione del Consiglio che istituisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea nella 60 ^a riunione della Commissione baleniera internazionale (IWC) del 2008 riguardo alle proposte di emendamento dell'annesso della Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene (ICRW) 9818/08	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
2875^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) svoltasi a Lussemburgo il 6 giugno 2008 Date per le elezioni del Parlamento europeo 2009 10228/08 + COR 1 2876^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI) tenutasi a Lussemburgo il 9 e 10 giugno 2008 Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo stipulato in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione 8959/08 Decisione 2008/665/PESC del Consiglio, del 9 giugno 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania sulla partecipazione della Repubblica d'Albania all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (operazione EUFOR Tchad/RCA) 9405/08	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
GIUGNO 2008**

ALTRI ATTI

Voti/Dichiarazioni rese pubbliche

Dichiarazione della Repubblica d'Albania:

La Repubblica d'Albania, nell'aderire all'azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana¹ (Operazione EUFOR Tchad/RCA) cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato partecipante all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.

Dichiarazione degli Stati membri dell'UE:

Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano l'azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana² (Operazione EUFOR Tchad/RCA) cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica d'Albania per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica d'Albania nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Repubblica d'Albania, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dalla Repubblica d'Albania nell'utilizzare detti mezzi.

¹ GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.

² GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione amministrativa nel contesto del distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi 9935/08 + REV 1(hu) Dichiarazione comune di Germania, Belgio, Bulgaria, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria Invito alla Commissione ed agli Stati membri La Germania, il Belgio, la Bulgaria, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e l'Austria considerano che il rafforzamento della cooperazione amministrativa nel contesto del distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi, quale raccomandata dalla Commissione ed approvata dal Consiglio, debba andare di pari passo con un rafforzamento della cooperazione nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in relazione al distacco di lavoratori, in quanto si tratta di due questioni strettamente connesse. Le delegazioni dei succitati paesi reputano pertanto che la Commissione e gli Stati membri, in conformità delle rispettive competenze, debbano esaminare, nell'ottica del rafforzamento della cooperazione tra Stati membri, le possibili procedure amministrative da seguire in caso di contenziosi tra amministrazioni nazionali in merito all'ottemperanza alle condizioni di distacco stabilite rispettivamente nel regolamento 1408/71 e, previa entrata in vigore, nel regolamento 883/2004, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione ai certificati E 101. Conclusioni del Consiglio "Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e rispondervi, rivolgendo particolare attenzione ai giovani – Un'iniziativa a favore dell'occupazione e delle competenze" 10091/08 Conclusioni del Consiglio sull'esame dell'attuazione, da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, della piattaforma d'azione di Pechino - LE BAMBINE 9669/08 + ADD 1	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sull'esame dell'attuazione, da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, della piattaforma d'azione di Pechino - DONNE E PROCESSO DECISIONALE POLITICO 9670/08 + ADD 1	
Conclusioni del Consiglio su "Eliminare gli stereotipi di genere nella società" 9671/08	
Conclusioni del Consiglio riguardante la riduzione dell'incidenza dei tumori 9636/08 + COR 1 (el) + COR 2 (sl) + REV 1 (hu)	
Conclusioni del Consiglio sulla resistenza agli antimicrobici (AMR) 9637/08	
Conclusioni del Consiglio su un meccanismo di cooperazione tra il Consiglio e la Commissione per l'attuazione della strategia sanitaria dell'UE 9639/08 + REV 1 (sl) + REV 2 (bu)	
Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente la relazione sulle attuali prassi in materia di comunicazione di informazioni sui medicinali ai pazienti 9437/08 + REV 1 (sl)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
2877^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) svoltasi a Lussemburgo il 12 e 13 giugno 2008	
Conclusioni del Consiglio sul tema "trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale" 10820/08	
Conclusioni del Consiglio su "Preparare il futuro digitale dell'Europa - Riesame intermedio dell'iniziativa i2010" 9598/08 + COR 1 (bg)	
Conclusioni del Consiglio sui "Contratti pluriennali per la qualità delle infrastrutture ferroviarie" 10304/08	
2878^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE), tenutasi a Lussemburgo il 16 giugno 2008	
2008/451/CE: Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2008, recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE e dalla decisione 2007/829/CE relative al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio 9483/08 + REV 1 (mt)	
Regolamento (CE) n. 587/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione riguardante le norme in materia di merci, servizi e persone che attraversano la linea verde a Cipro 9469/08 + REV 1 (sk)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea 9372/08 2008/579/CE: Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 GU L 186 del 15.7.2008, pag. 12–12 9559/08 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra 8224/08 Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra 8229/08 + COR 1	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
Regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra 9160/08 + COR 1 (it) Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del comitato interinale CE/Bosnia-Erzegovina riguardo al suo regolamento interno, compresi il mandato e la struttura dei sottocomitati CE/Bosnia-Erzegovina 9163/08 Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'approccio globale in materia di migrazione 9604/08 Conclusioni del Consiglio sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione alle catastrofi - verso un approccio integrato alla gestione delle catastrofi 10128/08 + REV 1 (ro) + REV 2 (el) + REV 5 (sl) Conclusioni del Consiglio sul decimo anniversario degli orientamenti dell'Unione europea sulla pena di morte e adozione della versione riveduta e aggiornata degli orientamenti dell'Unione europea sulla pena di morte 10276/08 Conclusioni del Consiglio sul riesame degli orientamenti dell'UE sui bambini nei conflitti armati 10287/08 + REV 1 (en)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
Azione comune del Consiglio relativa all'ulteriore contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale 8539/08 + COR 1 (el) Operazione ALTHEA - Conclusioni del Consiglio 10293/08 Decisione 2008/669/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau sullo status della missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau 9032/08 Posizione dell'Unione europea in vista dell'ottava sessione del Consiglio di associazione sulle relazioni con Israele 10606/08 2879^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI e RELAZIONI ESTERNE) tenutasi a Lussemburgo il 16 e 17 giugno 2008 Conclusioni del Consiglio sui Balcani occidentali 10448/3/08 REV 3 Conclusioni del Consiglio sul Sudan 10526/08	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla Somalia 10548/08 Conclusioni del Consiglio sulla regione dei Grandi laghi 10525/1/08 REV 1 Procedura scritta conclusa il 18 giugno 2008 L'UE partner mondiale per lo sviluppo a favore dei poveri e della crescita - Calendario di azioni dell'UE per la realizzazione degli MDG 10659/08 + COR 1 (fr) + REV 1 (pt) 2881^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA e PESCA) tenutasi a Lussemburgo il 23 e 24 giugno 2008 Regolamento (CE) n. 624/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1o luglio 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all'adesione 8254/08 + REV 1 (ro) + REV 2 (mt) Decisione del Consiglio volta ad autorizzare la Commissione a condurre negoziati per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo alle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 10490/08 + REV 1 (lv)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione della Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Bruxelles, 27 giugno 2008) 10564/08 + ADD 1 + COR 1 + ADD 1 COR 1 (pt) + ADD 2 Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria La Bulgaria appoggia la posizione della Comunità europea riguardo alla gestione finanziaria del direttore del segretariato della Comunità dell'energia e alla risoluzione delle controversie nel quadro del trattato della Comunità dell'energia. Tuttavia, in riferimento alla propria riserva sulla modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, con l'istituzione di un'ottava regione, la Bulgaria si astiene dal prendere posizione rispetto al progetto di proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione della Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Bruxelles, 27 giugno 2008), per i motivi qui di seguito esposti. La Bulgaria esprime il proprio appoggio all'apertura totale del mercato dell'energia elettrica nei paesi dello Spazio economico europeo, nonché in tutta Europa. Lo sviluppo degli scambi di energia elettrica e, parallelamente, delle capacità transfrontaliere nell'Europa sudorientale, sulla base di meccanismi trasparenti e improntati al mercato, in condizioni di parità fra tutti i paesi partecipanti al processo, costituisce per la Bulgaria un obiettivo fondamentale. In tale contesto, l'ambito geografico della nuova ottava regione è un aspetto di importanza primaria per la Bulgaria e per gli altri paesi della regione. La sua struttura, attualmente, non garantisce parità di rango dei paesi partecipanti. Relativamente a questa regione la Bulgaria è del parere che il paese che dovrebbe fare da cerniera tra la zona centro-meridionale e la zona sudorientale d'Europa debba essere l'Italia, dal punto di vista del confine tra Italia e Grecia per quanto riguarda l'energia elettrica. Una siffatta struttura assicurerebbe parità di rango dei paesi partecipanti e offrirebbe agli operatori dell'energia elettrica la possibilità di operare con capacità di trasmissione transfrontaliera, nel quadro della procedura coordinata di assegnazione delle capacità di trasmissione transfrontaliera, in prossimità con l'Italia e con tutti gli altri paesi proposti ad essere inclusi nella nuova regione	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
GIUGNO 2008**

ALTRI ATTI

Voti/Dichiarazioni rese pubbliche

A tal fine, auspichiamo che l'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica venga modificato nel quadro della procedura del comitato. La modifica si ripercuoterà sulla zona dell'Europa centro-meridionale, da cui verrà esclusa la Grecia che farà parte soltanto della zona dell'Europa sudorientale. Soltanto un'impostazione siffatta assicurerebbe parità di rango di tutti i paesi coinvolti nella futura procedura di appalti coordinati per la capacità di trasmissione transfrontaliera sia nella regione dell'Europa sudorientale, sia in quella dell'Europa centro-meridionale. Al contempo, la Bulgaria è fiduciosa nell'impegno assunto dalla Commissione di organizzare nel settembre 2008 una riunione trilaterale fra gli operatori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica di Bulgaria, Grecia e Italia, in cui discutere gli aspetti attinenti agli scambi di energia elettrica e di capacità di trasmissione transfrontaliera, e alla partecipazione dei tre paesi a tali scambi su base paritaria.

Dichiarazione della Repubblica di Cipro

Per quanto riguarda l'allargamento della Comunità dell'energia, e più specificatamente il mandato di negoziato concernente l'adesione della Repubblica di Turchia alla Comunità dell'energia, Cipro ricorda la propria posizione illustrata in una dichiarazione a verbale in occasione dell'adozione della decisione n. 10781/07. Dal momento che la situazione è rimasta invariata, Cipro non può dare il proprio assenso all'adesione della Turchia alla Comunità dell'energia e non può pertanto acconsentire al mandato di negoziato proposto per i seguenti motivi:

A livello politico la Turchia continua purtroppo ad opporsi all'adesione di Cipro a varie organizzazioni internazionali, contrariamente agli impegni assunti nell'ambito del quadro di negoziazione. Inoltre ha omissso di attuare gli obblighi derivanti dal protocollo di Ankara nei confronti della Repubblica di Cipro e continua ad applicare misure discriminatorie contro gli interessi ciprioti. Al riguardo occorre altresì rilevare che dall'inizio del processo di adesione all'UE la Turchia non ha ancora intrapreso alcuna iniziativa verso la normalizzazione delle sue relazioni con la Repubblica di Cipro, di cui una componente indispensabile è il riconoscimento di tutti gli Stati membri dell'Unione. Tali questioni sostanziali devono rispecchiarsi chiaramente anche in qualsiasi proposta di mandato di negoziato.

A livello tecnico la Turchia è lungi dal soddisfare qualsiasi obbligo o impegno importante ai fini degli obiettivi e dei traguardi del trattato sulla Comunità dell'energia il cui pieno rispetto è indispensabile prima di qualsiasi decisione relativa alla sua adesione. Cipro auspica che a tutti gli Stati membri dell'UE vengano rapidamente trasmesse relazioni complete e aggiornate sui progressi della Turchia verso la conformità con tali criteri.

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
GIUGNO 2008**

ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
Infine, Cipro rileva con preoccupazione che, anziché presentare una domanda formale di adesione alla Comunità dell'energia come richiesto dalla Commissione, la Turchia tenta di collegare il rispetto dei criteri necessari per l'adesione a questioni non connesse quali l'apertura dei negoziati di adesione sul capitolo "Energia". Cipro ritiene che queste due questioni siano separate e non collegate, il che dimostra chiaramente le reali intenzioni della Turchia in questo contesto particolare. Cipro auspica e si attende che tali legittime preoccupazioni siano adeguatamente affrontate e pienamente considerate. Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda 10118/08 Azione comune 2008/485/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) 10113/08 Azione comune 2008/480/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica e proroga l'azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX GU L 163 del 24.6.2008, pag. 50–50 10073/08 Conclusioni del Consiglio concernenti la relazione speciale della Corte dei conti n. 2/2008 relativa alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) 10390/08 + COR 1 (it) + REV 1 (lt) + REV 1 COR 1 (lt) + COR 2 (lt)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
Azione comune 2008/487/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, a sostegno dell'universalizzazione ed attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza 10234/08 Azione comune 2008/550/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l'azione comune 2005/575/PESC 10145/08 Decisione del Consiglio 2008/482/PESC, del 23 giugno 2008, che modifica la decisione 2008/134/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi 10173/08 Azione comune 2008/481/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica l'azione comune 2008/131/PESC relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan 10143/08 + COR 1 (it) Posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran 9120/08 + ADD 1 + COR 1 (cz) + ADD 1 REV 1 (en) + ADD 1 REV 2 + ADD 1 REV 3 (en)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
2008/475/CE: Decisione del Consiglio, del 23 giugno 2008, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran 9121/08 + ADD 1 + ADD1 REV 1 (en) + ADD 1 REV 2 Conclusioni del Consiglio su Cuba 10566/04/08 REV 4 Procedura scritta conclusa il 24 giugno 2008 Progetto di linee direttrici dell'UE - Dichiarazione congiunta del primo vertice del "Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo" - Parigi, 13 luglio 2008 11043/08 Dichiarazione dell'Estonia Il punto 23 del progetto di linee direttrici dell'UE stabilisce che le spese correnti del segretariato (personale di sostegno, materiale, ecc.) saranno coperte per metà dall'UE e per metà dai partner mediterranei. Con riferimento alle precisazioni fornite dalla Commissione europea durante le discussioni del gruppo di lavoro, l'Estonia ritiene che l'assegnazione di fondi da parte degli Stati membri dell'UE avverrà su base volontaria. Pertanto l'Estonia è del parere che non si esiga dagli Stati membri un'assegnazione di fondi obbligatoria. L'Estonia chiede di notificare eventuali obiezioni a tale interpretazione.	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
GIUGNO 2008**

ALTRI ATTI

Voti/Dichiarazioni rese pubbliche

Dichiarazione dell'Italia

In linea con il dibattito svoltosi a Portoroz in occasione della 76a riunione degli alti funzionari euromediterranei (9 giugno 2008), come riportato nel doc. COREU CFSP/SEC/1257/08, resta inteso che, dopo avere individuato le iniziative fondamentali di cui all'allegato del testo finale della dichiarazione del vertice, gli Stati membri avranno la possibilità di continuare a contribuire al processo in corso di definizione dei progetti. Per quanto riguarda il tema della protezione civile di cui all'allegato, il programma congiunto di protezione civile mirerà a comprendere tutti i settori della sicurezza civile o sicurezza cooperativa ("soft"), in linea con l'approccio globale alla sicurezza adottato nel quadro del processo di Barcellona.

Dichiarazione del Regno Unito

Benché in linea di massima soddisfatti del progetto di testo, riteniamo necessario discutere ulteriormente dei dettagli delle implicazioni finanziarie. Avremmo notevoli perplessità sul ricorso a fondi di bilancio CE per il finanziamento delle strutture amministrative proposte. Riteniamo inoltre che, laddove è previsto il sostegno dei progetti con il bilancio CE, i finanziamenti dovrebbero provenire dalle risorse esistenti piuttosto che da risorse aggiuntive. Non dovrebbero aver luogo deviazioni di fondi nel quadro dell'ENPI (né da Est a Sud né dagli attuali programmi ENPI relativi al Sud al "Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo".)

Procedura scritta conclusa il 26 giugno 2008

Azione comune 2008/491/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2008, che modifica e proroga l'azione comune 2007/406/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo 10012/1/08 REV 1 + COR 1 (et))

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusa il 27 giugno 2008 2008/569/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2008, recante nomina di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 8567/1/08 REV 1	
Dichiarazione del Consiglio sul rinnovo del mandato di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica Il Consiglio sottolinea che, ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia, spetta esclusivamente al Consiglio decidere in merito al migliore equilibrio geografico per quanto riguarda la composizione del Tribunale della funzione pubblica. La decisione di nominare per un nuovo mandato i tre giudici uscenti del Tribunale della funzione pubblica è stata adottata dal Consiglio tenendo conto del fatto eccezionale che hanno esercitato un mandato effettivo di due anni. Essa non potrà in alcun caso costituire un precedente. In quest'ottica e data la necessità di assicurare che i giudici del Tribunale della funzione pubblica possiedano l'esperienza e le qualifiche richieste, il Consiglio continuerà ad assicurare una composizione equilibrata del Tribunale, periodicamente rinnovata senza pregiudizio delle disposizioni dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia, secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini di tutti gli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati.	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GIUGNO 2008	
ALTRI ATTI	Voti/Dichiarazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusa il 30 giugno 2008 Decisione 2008/651/PESC/GAI del Consiglio, del 30 giugno 2008, relativa alla firma, a nome dell'Unione Europea, di un accordo tra l'Unione Europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione Europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana 10002/08 + COR 1 (da) + REV 1 (fi) + REV 1 COR 1 (fi) + REV 2 (hu)	